

DI CAVOUR C., presidente del Consiglio. Ciò determinato, verrà la seconda proposta del deputato Mosca.

MOSCA. Domando di parlare.

Il senso di questa legge tende ad effettuare una perfetta parificazione fra la sorte di quegli ufficiali che hanno contratto regolarmente il loro matrimonio, e quelli che lo hanno contratto irregolarmente, nella sola eventualità pure contemplata nella legge, e che fu quella che appunto mosse i sentimenti generosi della Camera ad accettare quella disposizione più larga che io ebbi l'onore di proporre.

Io parto adunque dal principio che sia stabilito che, in caso di morte di un ufficiale, decorra da quel tempo la pensione; quindi, trattandosi di una perfetta parificazione, non mi pare più necessario di stabilire il punto da cui deve decorrere la pensione. Naturalmente, stabilito il principio che queste vedove e questi orfani hanno diritto alla pensione contemplata dalla legge, ne viene che questo loro diritto parte dal giorno stesso che questo diritto si verifica a termini dei regolamenti. Ora questo dà luogo a dei possibili arretrati; anzi questi vi debbono essere, perchè non credo che sarà precisamente nel giorno della promulgazione della legge che si effettuerà qualcuno di tali casi a cui si è voluto provvedere. Dunque, io dico, l'articolo primo provvede già per la decorrenza della pensione a favore delle vedove e degli orfani.

Il secondo articolo adunque del progetto della Commissione verrebbe soppresso, perchè, in mancanza di questo, sta il senso assoluto dell'articolo primo. Fa d'uopo però avere riguardo a questa condizione di cose: che vi sono dei sussidi i quali furono dati a carico dell'erario nazionale, come ha ben fatto osservare l'onorevole presidente del Consiglio, e che, non deducendosi questi sussidi, si porterebbe una vera disuguaglianza a vantaggio di coloro che hanno irregolarmente contratto dei matrimoni, contro coloro che li hanno contratti coll'osservanza dei regolamenti.

Parmi quindi di non vedere la necessità di una particolare disposizione di legge, la quale contenga da qual tempo debba partire la decorrenza delle pensioni. Io credo che si possa benissimo adottare quest'articolo, ritenuto il principio stabilito nell'articolo primo, il quale fa questa parificazione.

FANTI, ministro per la guerra. Intendo benissimo che nei casi passati sia una grazia che la Camera vuole concedere, ma io non so a qual punto ci condurrebbe il principio che stabilisce l'onorevole deputato Mosca: per gli uni si accorderebbe una grazia, e per gli altri si stabilirebbe un diritto. È un'estensione questa che io non potrei ammettere.

MOSCA. Parevami che il signor ministro della guerra avesse accettato il mio emendamento, dopo che se ne era data lettura.

FANTI, ministro per la guerra. Perdoni, ella vi ha dato un'estensione che io non ammetto.

PRESIDENTE. Il deputato Biancheri ha facoltà di parlare.

BIANCHERI. Se poteva esservi dubbio prima della votazione dell'articolo primo della legge, di vedere se veramente queste vedove dei militari dovessero avere diritto alla pensione, piuttosto a partire dal giorno della promulgazione della legge, anzichè da quel giorno in cui si fosse verificato il caso che dà alle stesse il diritto della pensione, questo dubbio, a parer mio, cade completamente dopochè si è preferito di accettare l'articolo proposto dall'onorevole deputato Mosca, anzichè quello che era proposto dalla Commissione.

L'articolo dell'onorevole Mosca non è già che venga a sanare un fatto che da principio la legge non conosceva, ma

ammette un diritto completo, un diritto e non una grazia, come disse l'onorevole ministro della guerra, un diritto che spetta alla vedova stessa, una riparazione, direi, una restituzione nel diritto che aveva la stessa vedova; perciò, se la Camera è venuta in questa sentenza, non può disconfessare se stessa nel non ammettere le conseguenze del principio. D'altra parte io credo che l'onorevole ministro non può negarmi che la legge da lui presentata non era già per accordare un favore, ma per riconoscere esso pure un diritto, dalla Camera già riconosciuto, nelle vedove, e che aveva dato luogo all'ordine del giorno di cui si trattava; ed infatti, se ben ricorda il signor ministro, era nata vertenza tra una decisione presa dalla Camera e l'opinione del signor ministro; tanto che il signor ministro non voleva riconoscere un diritto, là dove eravi un vero e positivo diritto.

Dunque tanto in forza della votazione or ora seguita sull'articolo 1, quanto secondo lo spirito, di cui è informata la legge, non può esservi dubbio che le vedove abbiano diritto alla pensione, anche per gli arretrati. Quindi è d'uopo ben determinare da qual giorno la pensione debba incominciare. Ma l'emendamento Mosca non raggiunge perfettamente lo scopo, in quanto che non determina da qual giorno debba partire la liquidazione. Perciò proporrei alla Camera, in sostituzione dell'articolo 2, quest'emendamento: « Le pensioni da concedersi in esecuzione della presente legge saranno liquidate a partire dal giorno in cui se n'è verificato il diritto; dagli arretrati sarà però dedotto quanto a titolo di sussidio fu sin qui elargito agli aventi diritto alla pensione. »

Per questo modo noi veniamo a conseguire il doppio effetto che è ben determinato, dover cioè la pensione decorrere dal giorno in cui altri vi ha diritto, e che dalla pensione si deduce quanto fu corrisposto a titolo di sussidio. Per tal modo si pongono d'accordo i sentimenti che hanno spinto la Camera ad accogliere favorevolmente la legge e quelli che ispiravano il signor ministro nel presentarla.

MOSCA. Dichiaro d'accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Biancheri e ritiro il mio.

FANTI, ministro per la guerra. Non dirò che due parole in risposta a quanto ha detto l'onorevole Biancheri.

Egli ha parlato di restituzione di diritti.

Rispondo che, dove non vi è diritto, non può esservi restituzione di diritto.

BIANCHERI. Chiedo di parlare.

FANTI, ministro per la guerra. Quindi il ragionamento dell'onorevole Biancheri manca di base.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il deputato Di Pettinengo.

DI PETTINENGO, relatore. Così il Ministero nel progetto di legge, come l'intera Commissione, hanno sempre ritenuto che la pensione debba decorrere dal giorno della promulgazione della legge. La maggioranza della Commissione non ha inteso di riconoscere un diritto, ma ha formalmente dichiarato che intendeva di stabilirlo colla presente legge.

Pare a me che con tali variazioni si scambi affatto lo scopo ed il carattere della legge in discussione.

BIANCHERI. Risponderò brevissimamente all'onorevole ministro della guerra.

Se egli richiamerà alla mente quanto avvenne nella discussione dell'anno scorso, probabilmente non vorrà porre in dubbio quello che io sono per asserire, vale a dire che due erano i casi che hanno motivata questa legge.

L'uno di una vedova d'un militare morto alla battaglia di San Martino, per la quale la Camera aveva riconosciuto che esisteva a di lei favore il diritto alla pensione di ritiro, ed